



# Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.17

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE 2019.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	Sì
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	Sì
5. Fiamberti Alessandro - Consigliere	Sì
6. Filippo Manuela - Consigliere	Sì
7. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
8. Gorini Alice - Consigliere	Sì
9. Pelide Simone - Consigliere	Sì
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	No
11. Vercesi Alberto - Vice Sindaco	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr.ssa VITALE LIDIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. CONFERMA DELLE TARIFFE 2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

VISTO che l'articolo 1 della legge 147/13:

- al comma 652 dispone che il Comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio *"chi inquina paga"*, il Comune *"può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*;

- al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

- al comma 683 dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

ONSIDERATO le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTI

l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che l'articolo 193 del citato decreto legislativo 267/00 attribuisce, inoltre, agli enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

#### CONSIDERATO CHE

l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”*;

l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*; inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;

CONSIDERATO che con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

CONSIDERATO, inoltre, che con la deliberazione 443/2019/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:

esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;

migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;

definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;

incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;

rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;

favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;

in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

VISTA, altresì, la delibera Arera n. 444 del 31.10.2019: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e con l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'introduzione del nuovo metodo tariffario Arera e tutte le deliberazioni dell'Autorità in materia di rifiuti incidono profondamente sulle modalità di predisposizione del Piano Finanziario Tari, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

VISTO l'art. 57-bis del decreto legge 124/2019 recante " All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:.... b) dopo il comma 683 e' inserito il seguente: «683-bis. In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»";

PRESO ATTO della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha generato un rallentamento generale delle attività amministrative, produttive ed economiche - ivi compreso l'ulteriore differimento dei termini per l'approvazione dei piani economico-finanziari secondo il Metodo Tariffario Rifiuti di Arera;

CONSIDERATO, infatti, che la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

VISTO l'art. 107 comma 4 e 5 del Decreto-Legge n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, che stabilisce che "Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020 e i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

CONSIDERATO che alla luce delle nuove disposizioni ed in attesa di provvedere all'approvazione del PEF per l'anno 2020 si ritiene di confermare le tariffe della TARI 2019;

VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);  
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);  
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);  
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);  
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

RIBADITO che la richiamata Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

EVIDENZIATO che anche per l'anno 2020, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2020/2022 è stato prorogato in sede di conversione del decreto legge 18/2020 nella legge 24/2020 al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

DATO ATTO che l'art 15 ter della legge 58/2019 prevede inoltre che “a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ....”

VISTA la circolare n.2/2019 del Dipartimento delle finanze avente ad oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;

VISTA quanto precisato dalla suddetta circolare che prevede: “*Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Occorre precisare, al riguardo, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe pubblicate oltre detta data sono comunque visibili in corrispondenza dell’anno cui si riferiscono ma vengono contrassegnate da un’apposita nota che ne evidenzia l’inefficacia per l’anno di riferimento. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi ai tributi in questione – in virtù dei citati art. 13, commi 13-bis (per l’IMU) e 15-ter (per la TARI, l’ICP, il CIMP, la TOSAP e l’ISCOP), del D. L. n. 201 del 2011 e art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013 (per la TASI) – devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, secondo le modalità illustrate al paragrafo 3 della presente circolare, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”.*

RIBADITO che, per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – alla luce delle nuove disposizioni ed in attesa di provvedere all’approvazione del PEF– allo stato attuale, ritiene, per l’anno 2020, di applicare le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere all’Ufficio Tributi di elaborare un ruolo per la riscossione della TARI 2020;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

Di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI approvate per l’anno 2019 con deliberazione consiliare n. 9 del 20.03.2019;

Di stabilire, che, solo per l’annualità 2020, la TARI sarà dovuta in tre rate con scadenza 31 LUGLIO, 30 SETTEMBRE, 30 NOVEMBRE, e, in alternativa, in un’unica soluzione con scadenza 31 LUGLIO 2020;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa VITALE LIDIA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 135 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 23/07/2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to : Colombi Sandra

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 29-giu-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa VITALE LIDIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa VITALE LIDIA